

ORDINANZA N. 1/2024 DEL 03/01/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI UN'AREA DEMANIALE MARITTIMA DELLE
DIMENSIONI DI MQ. 30,00 (ML. 10 X 3) PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO
CON RAGNO NECESSARIO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI EDILI RELATIVI ALLA
DEMOLIZIONE DEL MANUFATTO DI PROPRIETÀ DELLA DITTA "MARTELLI ALISSIA"
SITUATO NEI PRESSI DEL VARCO FACILITY 2B – DAL 08/01/2024 AL 12/01/2024

IL PRESIDENTE

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.

VISTO

ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) I. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO

l'art. 8 comma 3 lett. m) I. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;

VISTO

il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la

nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;

VISTA la nota PAR-003230-11_05_2020 in data 11.05.2020 con la quale è

stato comunicato il rigetto della domanda spiegata inizialmente dalla

Ditta Alissia Martelli;

VISTA l'ingiunzione di sgombero n. 1/2020 del 15/05/2020 in capo alla ditta

Martelli Alissia;

VISTA la sentenza del Tribunale Amministrativo delle Marche (sez. I) n.

429/2021 in accoglimento del ricorso formalizzato dalla Ditta Alissia

Martelli avverso i provvedimenti sopra indicati;

VISTA la sentenza recante n. 4083/2022 del 23/05/2022 pronunciata in appello dal Consiglio di Stato con la quale è stato definitivamente

respinto il ricorso proposto avverso l'ingiunzione di sgombero sopra

richiamata;

VISTA la nota prot. n. U-15717-19/09/2023 questa Autorità ha intimato alla

ditta Martelli Alissia di ottemperare all'ingiunzione di cui sopra, la cui legittimità è stata cristallizzata dal Consiglio di Stato con propria sentenza n. 4083/2022 del 23/05/2022, riconducendo in pristino stato e restituendo l'area demaniale marittima su cui insiste il manufatto oggetto di precedente titolo concessorio, previa comunicazione scritta

di un puntuale cronoprogramma;

VISTA la richiesta della società "Bravi S.r.l.", C.F./P.IVA 01551990425,

acquisita al prot. n. E-21855-27/12/2023, e successiva integrazione acquisita al prot. n. E-21970-29/12/2023, avente ad oggetto la domanda di occupazione temporanea di un'area demaniale di mq. 30,00 (ml. 10 x 3) per il posizionamento di un autocarro con ragno necessario per l'esecuzione di lavori edili relativi alla demolizione del manufatto di proprietà della ditta "Martelli Alissia" dal 08/01/2024 al

12/01/2024;

VISTA la nota prot. n. 116 del 02/01/2024 trasmessa dalla locale Capitaneria

di Porto, acquisita al prot. n. E-0032 del 02/01/2024, in cui la stessa si

esprimeva per i relativi aspetti di competenza;

PRESO ATTO dell'avvenuta corresponsione dei diritti di istruttoria, come da quietanze

di pagamento trasmesse con le predette note, così come integrati su richiesta di questa Autorità con nota prot. n. U-21902 del 28/12/2023, nonché degli ulteriori adempimenti già prodotti in occasione di consimili attività, ovvero del versamento di € 5.000,00 in data 06/10/2023 quale deposito cauzionale e della trasmissione della polizza assicurativa RCT-RCO, documentazione trasmessa con la nota acquisita al prot. n.

E-16899 del 06/10/2023:

VISTA la nota prot. n. U-0027 del 02/01/2024 con cui sono state comunicate

al richiedente le prescrizioni della Divisione Safety-Security di questa

Autorità – prot. n. l-21855 del 27/11/2023 – con particolare riferimento alla sospensione delle attività in occasione delle giornate di imbarco

previste;

VISTA l'iscrizione della società Bravi S.r.l. nel registro di cui all'art. 68 Cod.

Nav. al n. 385/2023 in data 16/10/2023 la cui validità è prorogata secondo quanto previsto all'art. 1 comma 3 del regolamento approvato

con Ordinanza n. 14/2023;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela

della pubblica incolumità;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nel periodo dal 08/01/2024 al 12/01/2024, l'area demaniale delle dimensioni di mq. 30,00 (ml. 10 x 3), come meglio individuata nell'allegato elaborato grafico, verrà utilizzata in via temporanea da parte della ditta "Bravi S.r.l.", C.F./P.IVA 01551990425, corrente in Castelfidardo (AN), Via della stazione n. 50/A per il posizionamento di un autocarro con ragno necessario per l'esecuzione di lavori edili relativi alla demolizione del manufatto di proprietà della ditta "Martelli Alissia", situato nei pressi del varco Facility 2B.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- Le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica;
- La ditta incaricata dell'esecuzione delle lavorazioni dovrà garantire, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell'occupazione, qualora si rendesse necessario, la presenza di almeno n. 2 movieri che garantiscano il corretto utilizzo della limitrofa viabilità da parte della utenza portuale, nonché l'apposizione di apposita segnaletica temporanea almeno 48 (quarantotto) ore prima l'inizio della decorrenza del presente titolo in conformità alle vigenti norme legislative con richiamo al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione;

- Dovranno essere assicurate condizioni di lavoro e di sicurezza per i lavoratori coinvolti nella attività ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, con particolare attenzione al lavoro in quota, ove necessario per lo svolgimento delle attività previste;
- La ditta incaricata dovrà provvedere alla perimetrazione dell'area ricorrendo all'utilizzo di apposite delimitazioni (tipo new jersey) già presenti ed utilizzabili nell'area evitando di occupare, anche in via temporanea, la viabilità esterna al perimetro con carrelli elevatori e/o mezzi operativi in genere;
- L'area individuata dovrà essere interdetta dallo svolgimento delle suddette attività in relazione agli imbarchi previsti nelle giornate e negli orari di seguito riportati:
 - Martedì 9 dalle 14.00 alle 20.00
 - o Giovedì 11 dalle 14.00 alle 19.00
 - Venerdì 12 dalle 16.00 alle 20.00.
- Il richiedente è tenuto al rispetto delle procedure di accesso contenute nel "Regolamento Accessi" utilizzando l'indirizzo https://accessiancona.porto.ancona.it/ seguendo quando descritto nella DEMO "Guida all'utilizzo della piattaforma per la richiesta dei permessi di accesso veicolare e pedonale nel porto di Ancona"
- In presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility, le lavorazioni dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal limitrofo varco;
- In presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questa Amministrazione riserva la facoltà di sospendere temporaneamente e/o definitivamente la efficacia del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.
- Dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede di che trattasi;
- A cura della ditta esecutrice dei lavori dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- E' fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

Il richiedente per lo svolgimento delle attività di cui sopra assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni, propri e/o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto della autorizzazione di cui al presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e del deposito cauzionale all'uopo acquisite.

La Ditta incaricata, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile e contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 03/01/2024

II Presidente Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)

V° II Segretario Generale Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)